

N. 1549-456-783-1246-1673-1676-B

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(BISAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(SCOTTI)

E

## **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAVONE, LAFORGIA, ABBATE, AIARDI, AMABILE, AMALFITANO, ANDREOLI, ARMELLA, ARMELLIN, ARNAUD, ASTONE, BALESTRACCI, BASSI, BELUSSI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI FORTUNATO, BONFERRONI, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARELLI, CARENINI, CARLOTTO, CASATI, CASINI, CATTANEI, CENI, CERIONI, CIANNAMEA, CORDER, COSTAMAGNA, CRISTOFORI, CUMINETTI, DANESI, DE CAROLIS, DEGENNARO, DELL'ANDRO, FALCONIO, FERRARI SILVE-

STRO, FIORET, FOTI, FUSARO, GAITI, GALLI LUIGI, GALLONI, GARAVAGLIA, GARGANO, GARZIA, GASPARI, GITTI, GORIA, GUI, GULLOTTI, IANNIELLO, LAGANA, LA LOGGIA, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LUSSIGNOLI, MANFREDI MANFREDO, MANTELLA, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MAZZARRINO, MAZZOTTA, MENEGHETTI, MENZIANI, MERLONI, MORO, ORSINI GIANFRANCO, PELIZZARI, PENNACCHINI, PERRONE, PEZZATI, PICANO, PICCHIONI, PISICCHIO, PORTATADINO, PRANDINI, PUCCI, QUARENGHI, ROCELLI, ROSSI, ROSSI di MONTE-  
LERA, RUBBI EMILIO, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANESE, SCAIOLA, SCALIA, SEDATI, SILVESTRI, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, TESINI GIANCARLO, TOMBESI, URSO GIACINTO, VERNOLA, VINCENZI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO e ZURLO; LAFORGIA, CITARISTI, ALIVERTI, BAMBI, BIANCHI, BODRATO, BORRI, BOVA, BRICCOLA, BROCCA, CAIATI, CACCIA, CAPPELLI, CARAVITA, CATTANEI, CAVALIERE, CENI, CERIONI, CITTERIO, FARAGUTI, FONTANA ELIO, GARAVAGLIA, GIOIA, GOTTARDO, LA LOGGIA, LEONE, MANFREDI MANFREDO, MERLONI, MORAZZONI, PATRIA, PERRONE, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, RUBBI EMILIO, SANZA, SCAIOLA, SILVESTRI, TANTALO, URSO GIACINTO, VIETTI e ZANIBONI; BRINI, DI GIULIO, OLIVI, CAPPELLONI, COLONNA, BELARDI MERLO, BERNARDINI, ANTONI, POCHETTI, BROCCOLI, SARRI TRABUJO, GRASSUCCI, PUGNO, PROIETTI, CACCIARI, CERRINA FERONI, TREBBI ALOARDI, GRADUATA, BOGGIO, MARRAFFINI, GIURA LONGO, PERANTUONO, DI GIOVANNI, ESPOSTO, CANTELMI, MACCIOTTA, PANI, BERLINGUER GIOVANNI, BOCCHI, GIADRESCO, TONI, CONTE ANTONIO, ZAVAGNIN, BARACETTI, BARTOLINI, CONTI, ZOPPETTI, GAMBOLATO, AMBROGIO, GATTI, FANTI, CASALINO, GIOVAGNOLI SPOSETTI, BELLOCCHIO, LODI FAUSTINI FUSTINI, ALICI, VIGNOLA, LA TORRE e VIRGILI; CORTI, LONGO, REGGIANI, CUOJATI, RIZZI, AMADEI, MASSARI, CIAMPAGLIA, COSTI e VIZZINI; LABRIOLA, SACCONI, CASALINUOVO, SEPPIA, RAFFAELLI MARIO, GANGI, LA GANGA, PRINCIPE, CRESCO, FERRARI MARTE e MONDINO.

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO, COMMERCIO  
CON L'ESTERO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 10 dicembre 1981*

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 30 settembre 1982 (Stampato n. 1697)*

Legge-quadro per l'artigianato

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 5 ottobre 1982*

## TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE  
DELLA CAMERA

—

## ART. 1.

(Potestà delle Regioni).

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le Regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le regioni dispongono interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

## ART. 2.

(Imprenditore artigiano).

È imprenditore artigiano colui che, con la necessaria qualificazione professionale, esercita l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolge il prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

La qualificazione professionale dell'imprenditore artigiano è quella che deriva da esperienze professionali o formative, nonché, per particolari mestieri, dai titoli e dai requisiti professionali previsti dalle leggi statali.

## TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## ART. 1.

(Potestà delle Regioni).

*Identico.*

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le Regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

## ART. 2.

(Imprenditore artigiano).

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

**Soppresso.**

## ART. 3.

*(Definizione di impresa artigiana).*

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

## ART. 4.

*(Limiti dimensionali).*

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11;

## ART. 3.

*(Definizione di impresa artigiana).*

*Identico.*

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

*Identico.*

## ART. 4.

*(Limiti dimensionali).*

*Identico:*

a) *identico;*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato, nonché per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a 2 anni per i territori di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti alla impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e pro-

b) *identico*;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le Regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) *identico*.

*Identico*:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) *identico*;

3) *identico*;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fessionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

## ART. 5.

(Albo delle imprese artigiane).

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, il limite di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono la iscrizione all'albo di cui al primo comma.

4) *identico*;

5) *identico*.

## ART. 5.

(Albo delle imprese artigiane).

*Identico*.

*Identico*.

*Identico*.

*Identico*.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dalla autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6.

*(Consorzi e società consortili tra imprese artigiane).*

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 6.

*(Consorzi e società consortili tra imprese artigiane).*

*Identico.*

*Identico.*

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le Regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

## ART. 7.

*(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio).*

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane all'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro la data di 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni 30 mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino la inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro 60 giorni.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

## ART. 7.

*(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio).*

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*



Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

## ART. 8.

*(Formazione professionale, bottega scuola e maestro artigiano).*

Le Regioni predispongono, nell'ambito dei programmi per la formazione professionale, iniziative volte allo sviluppo della professionalità degli imprenditori artigiani e dei loro lavoratori dipendenti, favorendo i rapporti fra istituzioni scolastiche ed imprese artigiane, nonché le iniziative promosse o gestite da consorzi e società consortili fra imprese artigiane.

Ai fini della tutela e dello sviluppo dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, le Regioni possono riconoscere, su proposta della Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio e sentita la Commissione regionale per l'artigianato:

1) la qualifica di bottega scuola, per un periodo da stabilire con convenzione, all'impresa iscritta nell'albo di cui al precedente articolo 5 diretta dal titolare ovvero da un socio in caso di forma societaria in possesso della qualifica di maestro artigiano e adeguatamente attrezzata, per tutto il periodo convenuto, dal lato tecnico ed ambientale;

2) il titolo di maestro artigiano al titolare o socio che diriga da almeno 10 anni una impresa artigiana iscritta all'albo di cui all'articolo 5 e abbia dimostrato una specifica attitudine all'insegnamento, desumibile dal numero degli apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato.

Spettano alle Regioni gli interventi finanziari a sostegno dell'attività formativa artigiana delle botteghe scuola, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le imprese che rea-

*Identico.*

## ART. 8.

*(Istruzione artigiana).*

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate, dalla Regione con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane.

lizzano corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

La qualifica di bottega scuola ed il titolo di maestro artigiano sono annotati nell'albo di cui al precedente articolo 5.

La sanzione di cui al precedente articolo 5 è inflitta a chiunque abusivamente si arroghi la qualificazione di bottega scuola o il titolo di maestro artigiano.

**ART. 9.**

*(Organi di autogoverno e di tutela dell'artigianato).*

Sono organi di autogoverno e di tutela dell'artigianato:

1) la Commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la Commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;

3) il Consiglio nazionale dell'artigianato, che esprime parere sulle materie inerenti e connesse all'artigianato anche in riferimento ed in rapporto alle politiche di esportazione e di programmazione riguardanti il settore.

**ART. 10.**

*(Commissioni provinciali per l'artigianato).*

La Commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri determinato dalla Regione non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'albo di cui al

**ART. 9.**

*(Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato).*

Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) *identico*;

2) *identico*.

**Soppresso.**

**ART. 10.**

*(Commissioni provinciali per l'artigianato).*

La Commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'albo di cui al

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

precedente articolo 5, eletti con sistema proporzionale dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali aderenti ad organizzazioni artigiane a struttura nazionale ed operanti nella provincia da almeno 3 anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione e designati in maggioranza, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative operanti in provincia ed aderenti a strutture nazionali; e per il resto, dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

La Commissione provinciale, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio Presidente e Vicepresidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale.

## ART. 11.

*(Commissioni regionali per l'artigianato).*

La Commissione regionale, costituita con decreto del Presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La Commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

precedente articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione e designati in maggioranza dalle associazioni artigiane operanti nella provincia; e per il resto dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa Commissione provinciale per l'artigianato fanno inoltre parte di diritto, con voto deliberativo, il Presidente dell'Amministrazione provinciale, o suo delegato, ed un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) provinciale.

La Commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente ed il vicepresidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera a) sono stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le Regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

## ART. 11.

*(Commissioni regionali per l'artigianato).*

La Commissione regionale, che ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

*Identico:*

a) *identico;*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da quattro esperti in materia di artigianato, su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale.

## ART. 12.

*(Consiglio nazionale dell'artigianato).*

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono il Presidente e

*b) identico;*

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

**Soppresso.**

## ART. 12.

*(Consiglio nazionale dell'artigianato).*

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, alla esportazione.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico.*

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presi-

due Vicepresidenti fra i componenti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 13.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole Regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, salva diversa convenzione fra le Camere e le Regioni, da stipularsi ad iniziativa di queste ultime.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

denti tra i componenti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente comma.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 13.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

*Identico.*

*Identico.*

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le Regioni e le Camere.

La legge regionale che, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, pone le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato può tuttavia adottare soluzioni diverse in merito alla sede degli albi provinciali delle imprese artigiane e della Commissione stessa.

*Identico.*